

N. 1776-1672-1679-A

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

## **RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI  
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)**

**(RELATORE PENNACCHINI)**

SUL

### **DISEGNO DI LEGGE**

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(COSSIGA)**

*alla Presidenza il 5 ottobre 1977*

Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali  
e comunali

E SULLE

### **PROPOSTE DI LEGGE**

**D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**MAMMI, DEL PENNINO, AGNELLI SUSANNA, ASCARI  
RACCAGNI, BANDIERA, BATTAGLIA, BOGI, GUNNELLA,  
LA MALFA GIORGIO, ROBALDO**

*Presentata il 25 luglio 1977*

Norme sul rinnovo dei consigli comunali e provinciali  
e per l'elezione dei consigli circoscrizionali

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRETI, RIGHETTI, VIZZINI, AMADEI, CIAMPAGLIA,  
DI GIESI, LONGO PIETRO, LUPIS, MASSARI, MAT-  
TEOTTI, NICOLAZZI, REGGIANI, ROMITA, SCOVA-  
CRICCHI, TANASSI**

*Presentata il 27 luglio 1977*

Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

*Presentata alla Presidenza il 4 novembre 1977*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa oggi in vigore, in tema di elezioni provinciali e comunali, comporta la necessità di ricorrere con frequenza alla effettuazione di elezioni parziali per il rinnovo di consigli non più funzionanti, sia per effetto di scadenze normali, sia per motivi diversi, come gestioni commissariali, nuovi assetti territoriali, enti locali di nuova istituzione, o altro.

Sia il Governo che le numerose parti politiche hanno ravvisato l'opportunità di concentrare in un unico turno la celebrazione delle elezioni amministrative, onde evitare dispersione di mezzi e di energie, tensioni politiche continue e soprattutto il pericolo che una troppo frequente chiamata alle urne per gli elettori, già tenuti molto spesso ad esercitare il loro compito per le votazioni politiche, regionali e — in previsione — quelle europee o di *referendum*, portasse ad una disaffezione dello strumento

democratico su cui s'impenna la struttura dello Stato repubblicano.

Mentre per altro sulla necessità di una concentrazione o, come oggi si suol dire, di un accorpamento delle elezioni amministrative non ci sono state contrarietà di rilievo, una certa disparità di opinioni si è manifestata sul sistema pratico con cui realizzare il comune intento.

Il disegno di legge governativo, presentato il 5 ottobre 1977 con il n. 1776, propone infatti i seguenti nuovi criteri:

1) tutti i consigli provinciali e comunali si rinnovano ogni cinque anni in un unico turno. Poiché si stabilisce che il primo quinquennio parte dal 15 giugno 1975, si intende che il turno successivo avverrà nel giugno 1980, poi nel giugno 1985 e così via.

Questo criterio vale per i rinnovi a seguito di normale scadenza e, per effetto del-

l'articolo 3, alla rinnovazione del 1980 sono ricondotti sia i consigli scaduti dopo l'entrata in vigore della nuova legge, sia quelli eletti dopo il 15 giugno 1975 e prima della entrata in vigore della nuova legge.

2) Per i rinnovi eccezionali, quelli cioè determinati da motivi diversi dalla scadenza, la data è fissata annualmente dal Ministro dell'interno in una domenica tra maggio e giugno, purché, per i consigli che siano stati sciolti o abbiano perduto la metà dei membri, siano trascorsi almeno tre mesi dal verificarsi delle cause di scioglimento o dalla data del relativo decreto.

3) Per la rinnovazione dei consigli a seguito di modifiche territoriali e per la prima elezione dei comuni o province di nuova istituzione occorre che siano preventivamente compiute le operazioni previste dall'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, circa la compilazione delle liste elettorali.

4) Analogo criterio vale per il rinnovo di elezioni sospese per insufficienti candidature o per la ripetizione di elezioni annullate.

5) Per tutte le elezioni indette per motivi diversi da quello della scadenza è previsto il divieto di effettuazione nell'anno anteriore a quello della scadenza unica quinquennale. Ciò si spiega con il motivo di una troppo breve durata dei consigli, dato che, con successiva disposizione, viene stabilito che tutti i consigli eletti in periodo infraquinquennale durano in carica soltanto sino alla scadenza del quinquennio predeterminato (1980, 1985, 1990, ecc.).

È disposta altresì la abrogazione di tutte le norme che prevedono la proroga delle gestioni commissariali.

La proposta di legge Preti ed altri (1679) prevede anch'essa una concentrazione dei turni elettorali amministrativi, ma anziché fissarli o ricondurli a data fissa quinquennale, li accorpa in un unico turno annuale, da fissarsi tra il 1° maggio ed il 15 giugno di ogni anno, mantenendo la durata quinquennale del consiglio eletto, indipendentemente dall'anno di elezione.

Sono ricondotti alla data predetta (1° maggio-15 giugno) nell'anno in corso i consigli da rinnovare nel primo semestre e nell'anno successivo quelli da rinnovare nel secondo semestre.

Sempre la proposta Preti prevede che la data sia fissata dal Presidente del Consiglio, e non dal Ministro dell'interno, e che sia comunicata non solo ai prefetti, ma anche ai presidenti delle Corti d'appello, sessanta giorni prima delle elezioni.

Non molto diversa la proposta Mammi ed altri (1672), salvo la fissazione del periodo annuale in cui fare le elezioni in una data dal 15 aprile al 15 giugno e la estensione del medesimo criterio anche alle elezioni circoscrizionali. L'onorevole Mammi propone, inoltre, che, nel caso manchi meno di un anno dalla scadenza del consiglio comunale corrispondente, le due elezioni, comunale e circoscrizionale, devono tenersi contemporaneamente, mentre negli altri casi deve decorrere almeno un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4 della legge 8 aprile 1976, n. 278.

La Commissione in sede referente ha preso in esame congiuntamente le tre proposte sopracitate e, attraverso una elaborazione effettuata a cura di un Comitato ristretto, si è espressa a maggioranza in favore del testo che viene sottoposto all'esame della Camera.

L'elaborazione di tale testo non è stata priva di difficoltà, dovendosi prevedere la regolamentazione di situazioni profondamente difformi da comune a comune, con grandi varietà nel periodo iniziale di carica e quindi nel periodo di scadenza, con la necessaria previsione di improvvisi gestioni commissariali, con la volontà di concentrazione in unici turni primaverili e con l'impossibilità di prolungare o restringere troppo la durata dei consigli eletti, per evidenti ragioni di rispetto ai principi costituzionali.

Né poteva trascurarsi la previsione di un frequente ritorno alle urne da parte dell'elettorato per turni di carattere generale e di profondo significato politico, come appunto le elezioni politiche, quelle regionali e, ormai certamente, quelle europee o le consultazioni popolari dei *referendum*.

La Commissione si è trovata anzitutto concorde nel disattendere il criterio quinquennale rigido proposto nel disegno di legge governativo. Tale criterio, pur obbedendo ad una logica ineccepibile, che considerava l'accorpamento utile e produttivo solo se rapportato ad un periodo quinquennale, è stato però ritenuto inattuabile sia per la troppo vistosa decurtazione o dilatazione del periodo normale di carica che comportava — e ciò con sicuri riflessi di incostituzionalità che invece erano minimi

è nulli in caso di prolungamenti o di accorciamenti — sia per la maggior carica di politicizzazione che un unico turno quinquennale avrebbe determinato, con incidenza ulteriore sulla già frequente consultazione politica dell'elettorato.

Un accorpamento frazionato in periodi più brevi del quinquennio è apparso più rispondente alle reali necessità della consultazione amministrativa ed in tal senso si è orientata la Commissione.

Diversa è stata, invece, la scelta sul periodo minimo di accorpamento, sulla base del criterio, da tutti accettato, di far cadere le elezioni normali sempre in periodo primaverile escludendo i turni autunnali.

Alcuni settori della Commissione, ed in particolare i rappresentanti dei partiti socialista, socialdemocratico, liberale e del movimento sociale, pur con diverse motivazioni e taluno anche per avversione a qualunque innovazione in materia, si sono espressi in favore di un unico accorpamento annuale, con durata quinquennale di ogni amministrazione eletta, sulla base dei criteri già formulati nelle proposte di legge d'iniziativa parlamentare oggi al nostro esame.

La maggioranza della Commissione, nel testo che viene sottoposto alla approvazione della Camera, ha invece preferito prevedere possibilità di accorpamenti biennali, cui ricondurre le votazioni dei consigli scaduti o in scadenza, con aggiustamenti quindi in più ed in meno molto più brevi di quelli necessari per l'accorpamento quinquennale.

Ha ritenuto altresì di non accettare il criterio annuale per la estrema esiguità degli accorpamenti che comportava, limitati solo alla concentrazione nel periodo primaverile, ma con la previsione di votazioni ogni anno.

È vero che la scelta del criterio biennale comporterebbe parimenti quattro votazioni nei primi cinque anni di applicazione, ma ciò si riferisce soltanto al periodo transitorio in cui le scadenze si debbono livellare senza vistose contrazioni o dilatazioni e soprattutto senza ridurre il periodo di carica per i consigli già eletti con i precedenti criteri, il che, se approvato, rappresenterebbe una più evidente lesione costituzionale.

Successivamente al periodo transitorio, l'accorpamento biennale avrebbe, per contro, presentato il vantaggio di almeno due anni bianchi, cioè senza elezioni ammini-

strative, nel corso di un quinquennio, con tutti gli evidenti vantaggi che la soluzione annuale non avrebbe offerto.

Partendo da queste premesse la maggioranza della Commissione ha predisposto l'articolo 1 che prevede la celebrazione delle elezioni amministrative in via normale ogni cinque anni in un unico turno da fissare in una domenica compresa nei mesi di maggio o giugno, con le consuete modalità di scelta e di comunicazione ai prefetti.

Con l'articolo 2 si regolano anzitutto i consigli eletti prima dell'approvazione della legge, quelli cioè che la legge, se approvata, trova in carica. Per essi viene ribadita la durata quinquennale con rinnovazione nella domenica primaverile dell'anno di scadenza se eletti nel primo semestre dell'anno, oppure viene prevista la proroga nella durata di circa sei mesi, se il quinquennio si compie nel secondo semestre, onde consentire l'accorpamento con le elezioni previste nella primavera successiva ed evitare così consultazioni amministrative autunnali.

Viene poi stabilito, nei confronti dei consigli che scadranno dopo l'approvazione della legge, che:

1) quelli eletti nel corso degli anni 1978 e 1979 verranno rinnovati alla primavera del 1983 con accorciamento di un anno di durata per gli eletti del 1979, in modo però che l'elettore già lo sappia al momento di esprimere il voto;

2) quelli eletti nel 1980 e 1981 verranno rinnovati alla primavera del 1985, con le consuete conseguenze;

3) quelli eletti nel 1982 vedranno la loro durata prolungata di un anno, ma sempre con la conoscenza dell'elettore al momento del voto, e scadranno nel 1988.

L'articolo 3 prevede il caso di motivi diversi dalla scadenza, come le gestioni commissariali. Le elezioni sono previste nel termine massimo di 90 giorni dal verificarsi delle condizioni che le hanno determinate, prorogabili, a cura dei prefetti, di altri 90 giorni solo nel caso sia possibile farle coincidere con uno dei turni elettorali amministrativi.

Successivamente i consigli così eletti saranno rinnovati in base ai criteri previsti nell'articolo 2.

Rimane da stabilire come dovranno essere rinnovati i consigli eletti dopo il 1983

e la Commissione in proposito si è rimessa alle decisioni della Camera.

L'articolo 4 prevede la contemporaneità delle elezioni circoscrizionali con quelle per il rinnovo dei consigli comunali e la possibilità nel frattempo di elezione indiretta dei consigli circoscrizionali da parte dei consigli comunali.

Con l'articolo 5 si prevede l'abrogazione di ogni norma in contrasto od incompatibile.

Onorevoli colleghi, il testo che sottoponiamo al vostro esame, e che rappresenta la continuazione logica della normativa contenuta nel decreto-legge di rinvio delle elezioni autunnali, offre senza dubbio il fianco a critiche o perplessità da parte di coloro che preferiscono un'osservanza rigida delle regole democratiche e, quindi, non considerano attuabili le variazioni, se non minime, della durata in carica dei consigli eletti.

Ma pur nelle inevitabili imperfezioni e lacune dovute alla materia trattata, quanto mai ricca di norme e regolamenti di varia consistenza e natura, il testo proposto rappresenta sostanzialmente l'unica soluzione possibile per chi intende procedere ad una concentrazione opportuna, semplificante ed economica delle elezioni amministrative, ed in tal senso si è espressa la maggioranza della Commissione, con l'unica preoccupazione di evitare vistose variazioni di durata come previste nell'accorpamento quinquen-

nale o troppo frequenti ricorsi alle urne come nella concentrazione annuale.

La maggioranza della Commissione ed il relatore hanno seguito questo criterio, ben conoscendo che comporta alcune conseguenze di squilibrio e di forzato adattamento, ma tutto ciò è il prezzo, del resto provvisorio, che occorre comunque pagare se si vuole l'accorpamento. Così come il relatore non ignora i pregi e la semplificazione del criterio annuale, che notevole parte della Camera sembra preferire, ma forse la scelta definitiva non obbedisce a valutazioni di semplice carattere tecnico, ma di opportunità politica, non certo intesa come situazione di maggior vantaggio per questo o quel partito, ma come realtà più piana, vantaggiosa, efficace nei confronti dell'intero elettorato.

La Commissione, che dato il breve tempo a disposizione non ha potuto ascoltare ufficialmente le organizzazioni rappresentative dei comuni e delle province d'Italia, ha espresso, tuttavia, il favore, sulla base della richiesta di più parti politiche, di venire a conoscenza del pensiero di tali organizzazioni nel corso del dibattito sul provvedimento.

Pertanto, per i motivi che ha concisamente rappresentato nella presente relazione, il relatore raccomanda alla Camera l'approvazione del testo unificato portato al vostro esame.

PENNACCHINI, *Relatore.*

## TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 1.

I consigli comunali ed i consigli provinciali si rinnovano ogni quinto anno in unico turno che cade in una domenica compresa nei mesi di maggio o di giugno.

I consigli comunali ed i consigli provinciali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione.

La data per lo svolgimento delle elezioni di cui al primo comma è fissata dal Ministro dell'interno, non oltre il 60° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi, a norma dell'articolo 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

### ART. 2.

Tutti i consigli comunali e provinciali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge verranno rinnovati con le modalità di cui all'articolo 1 in una domenica compresa nei mesi di maggio o di giugno dell'anno di scadenza, se eletti nel primo semestre dell'anno, ed in una domenica compresa nei mesi di maggio o di giugno dell'anno successivo, se eletti nel secondo semestre dell'anno.

Tutti i consigli comunali e provinciali eletti nel corso degli anni 1978 e 1979 verranno rinnovati con le modalità di cui all'articolo 1 in una domenica compresa nei mesi di maggio o di giugno dell'anno 1983.

Tutti i consigli comunali e provinciali eletti nel corso degli anni 1980 e 1981 verranno rinnovati, con le modalità di cui all'articolo 1, in una domenica compresa nei mesi di maggio o di giugno dell'anno 1985.

I consigli comunali e provinciali eletti nel corso dell'anno 1982 saranno rinnovati, con le modalità di cui all'articolo 1, in una domenica compresa nei mesi di maggio o di giugno del 1988.

### ART. 3.

La data delle elezioni dei consigli comunali e dei consigli provinciali per motivi diversi dalla scadenza è fissata con

le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1 non oltre 90 giorni dal verificarsi delle condizioni che rendono necessarie le elezioni, prorogabili, a cura dei prefetti, per non più di altri 90 giorni al solo fine di farle coincidere con uno dei turni elettorali amministrativi determinati dalla presente legge.

I consigli comunali e provinciali eletti ai sensi del precedente comma saranno rinnovati secondo le scadenze indicate nel precedente articolo 2.

**ART. 4.**

I commi primo e secondo dell'articolo 21 della legge 8 aprile 1976, n. 278, sono abrogati.

La elezione dei consigli circoscrizionali di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 278, deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per la rinnovazione del consiglio comunale.

Il regolamento di cui all'articolo 4 della predetta legge può prevedere che fino alla elezione diretta le circoscrizioni istituite siano rette da un presidente e da un consiglio circoscrizionale, che sia nominato con le modalità di cui all'articolo 4, n. 4, ed abbia i poteri di cui all'articolo 12 della legge n. 278.

Alla rinnovazione dei consigli circoscrizionali eletti prima dell'entrata in vigore della presente legge si procede contemporaneamente all'elezione per la rinnovazione del consiglio comunale in carica al momento dell'elezione dei consigli circoscrizionali medesimi.

**ART. 5.**

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### N. 1776

#### ART. 1.

I consigli comunali ed i consigli provinciali si rinnovano ogni cinque anni, in unico turno. Il primo quinquennio decorre dal 15 giugno 1975.

I consigli comunali ed i consigli provinciali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.

La data per lo svolgimento dei turni elettorali di cui al primo comma è fissata dal Ministro dell'interno, non oltre il 60° giorno precedente quello della votazione ed è comunicata ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi, a norma dell'articolo 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

La data per la elezione e per la rinnovazione dei consigli comunali e dei consigli provinciali, per motivi diversi dalla scadenza, è fissata annualmente con le modalità di cui al precedente comma per una domenica dei mesi di maggio o giugno, osservando le disposizioni seguenti:

a) la rinnovazione dei consigli comunali e dei consigli provinciali che hanno perduto per dimissioni o altra causa la metà dei propri membri ovvero sono stati sciolti ha luogo quando, alla data fissata per la consultazione, siano decorsi almeno tre mesi dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 8, lettera b), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, o all'articolo 1 della legge 10 settembre 1960, n. 962, ovvero dalla data del decreto di scioglimento;

b) la rinnovazione dei consigli comunali in conseguenza di una modificazione territoriale che importi una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune ovvero la prima elezione dei consigli dei comuni di nuova istituzione ha luogo dopo che siano compiute le operazioni prescritte dall'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;



c) la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali in applicazione degli articoli 36 e 85 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, ha luogo per la prima data fissata a norma del presente comma dopo che si siano verificate le condizioni previste nei predetti articoli e nell'articolo 60 dello stesso testo unico.

La data delle elezioni di cui al precedente comma non può essere compresa nell'anno anteriore alla scadenza del quinquennio di cui al primo comma.

I consigli comunali o i consigli provinciali eletti nel corso del quinquennio a norma del quarto comma durano in carica per la restante parte del quinquennio.

#### ART. 2.

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 323 del testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, l'articolo 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché ogni disposizione in contrasto o comunque incompatibile con le norme di cui al presente decreto.

#### ART. 3.

I consigli comunali ed i consigli provinciali che verranno a scadere dopo l'entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla scadenza del quinquennio 1975-1980.

I consigli comunali ed i consigli provinciali eletti successivamente al 15 giugno 1975 e prima dell'entrata in vigore della presente legge durano in carica per la restante parte del quinquennio 1975-1980.

#### ART. 4.

Le norme della presente legge entrano in vigore il 1° luglio 1978.

## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 1672

#### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 16 maggio 1960, n. 570 è sostituito dal seguente:

« Le elezioni per i rinnovi dei consigli comunali e dei consigli provinciali si tengono tutte in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, fissata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio stesso. La data viene comunicata ai prefetti e ai presidenti delle Corti d'appello 60 giorni prima della stessa; il prefetto la partecipa ai sindaci dei comuni interessati i quali, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne danno avviso agli elettori, indicando il giorno e il luogo della riunione ».

#### ART. 2.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli comunali e i consigli provinciali che per qualsiasi motivo devono essere rinnovati nel primo semestre dell'anno verranno eletti in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno in corso, fissata secondo le modalità indicate dall'articolo 1 della presente legge.

I consigli comunali e i consigli provinciali che per qualsiasi motivo devono essere rinnovati nel secondo semestre dell'anno verranno eletti in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno successivo, fissata secondo le modalità indicate dall'articolo 1 della presente legge.

Nel caso previsto dal comma precedente i consigli comunali in carica esercitano le loro funzioni sino al 46° giorno antecedente la data delle elezioni, anche in deroga alla durata prevista dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

#### ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 8 aprile 1976, n. 278, è sostituito dal seguente:

« A partire dall'entrata in vigore della presente legge, nei comuni in cui l'elezione dei consigli circoscrizionali avviene a suf-

fragio diretto, la prima elezione degli stessi si tiene nella prima domenica fissata ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge per il rinnovo di consigli comunali o di consigli provinciali, decorso un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4 della legge 8 aprile 1976, n. 278.

Nel caso manchi meno di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale corrispondente, il consiglio circoscrizionale viene eletto contemporaneamente all'elezione per la rinnovazione del consiglio comunale ».

#### ART. 4.

Sono abrogati l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10 settembre 1960, n. 962, e il quinto comma dell'articolo 8 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

**N. 1679**

**ART. 1.**

A decorrere dal 1 gennaio 1978, tutte le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali si effettuano in una domenica compresa tra il primo maggio ed il quindicesimo giugno di ogni anno solare.

La data della consultazione elettorale amministrativa, deliberata dal Consiglio dei ministri e fissata con decreto del Presidente del Consiglio stesso, viene comunicata ai prefetti ed ai presidenti delle corti di appello sessanta giorni prima del giorno delle elezioni. I prefetti la notificano ai sindaci dei comuni interessati che, con manifesto da pubblicare quarantacinque giorni prima di tale data, ne danno avviso agli elettori. Nel manifesto debbono essere precisati la data, il luogo e l'ora di inizio della consultazione elettorale.

**ART. 2.**

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i consigli comunali e provinciali, che per qualsiasi motivo debbono essere rinnovati nel primo semestre dell'anno solare, saranno eletti in una domenica compresa tra il primo maggio ed il quindicesimo giugno dell'anno in corso. I consigli comunali e provinciali, che per qualsiasi motivo debbono essere rinnovati nel secondo semestre dell'anno solare, saranno eletti in una domenica compresa tra il primo maggio ed il quindicesimo giugno dell'anno successivo.

La data delle relative consultazioni elettorali sarà fissata e notificata con le modalità previste dal precedente articolo 1.

**ART. 3.**

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.